



Revisione del Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese spin-off

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 febbraio 2019, ha adottato a maggioranza, con un voto contrario, la seguente deliberazione n. 18/2019 – Verb. 368

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;

VISTA la relazione predisposta dal Responsabile della Struttura Valorizzazione della Ricerca della Direzione Generale, sottoscritta dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0003480 del 17 gennaio 2019;

VISTA la nota integrativa del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0006486 del 29 gennaio 2019;

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 ed in particolare l’articolo 2 di tale decreto;

VISTO il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTA la delibera ANAC n. 620 del 4 luglio 2018;

VISTO il “Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese spin-off”, emanato con decreto del Presidente n. 119 in data 5 novembre 2013, pubblicato su Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 274 del 22 novembre 2013;



CONSIDERATO che il CNR ha tra i propri scopi istituzionali il compito di promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;

CONSIDERATO che il CNR ha tra i propri obiettivi, come definiti all'art. 3 dello Statuto, quello di promuovere la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca;

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 1, lettera c, dello Statuto del CNR, individua nella possibilità per il CNR di promuovere la costituzione di nuove imprese, conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente, uno degli strumenti attuativi di quanto contenuto all'art. 3 dello statuto medesimo;

CONSIDERATA la necessità di rivedere il testo del "Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese spin-off", sinora adottato, alla luce del nuovo quadro normativo e al fine di implementare modelli più funzionali al perseguimento della missione di valorizzazione e trasferimento sul mercato dei risultati della ricerca multidisciplinare dell'Ente;

CONSIDERATO che la proposta di ridefinizione del quadro regolamentare vuole introdurre la possibilità di avviare imprese spin-off non partecipate del CNR, quale ulteriore strumento di valorizzazione e trasferimento di tecnologie avanzate o *know how* distintivo dell'Ente al tessuto produttivo, mantenendo i necessari criteri di selezione e valutazione della sostenibilità delle proposte;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al Regolamento riguardano altresì la ridefinizione di alcuni aspetti procedurali, al fine di ottimizzare i processi decisionali per l'avvio delle imprese;

VISTO il nuovo testo del "Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese spin-off della Ricerca";

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al "Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese spin-off", emanato con decreto del Presidente n. 119 in data 5 novembre 2013, di cui al testo riportato in Allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo Inguscio

IL DIRETTORE GENERALE

IN FUNZIONE DI SEGRETARIO

F.to digitalmente Giambattista Brignone

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEL CNR ALLE IMPRESE SPIN-OFF

Articolo 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il CNR ha tra i propri scopi istituzionali il compito di promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese.
2. Tra gli strumenti finalizzati a promuovere la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca, il CNR promuove e favorisce la costituzione e lo sviluppo di imprese spin-off della ricerca, come di seguito definite.
3. Il presente Regolamento disciplina le tipologie, i presupposti, le modalità e le procedure per l'avvio di imprese spin-off del CNR.

Articolo 2. Definizione di impresa spin-off

1. Per impresa spin-off ai sensi del presente Regolamento si intende una società di capitali, creata ad iniziativa dei soggetti di cui al successivo articolo 3, costituita con la finalità prevalente di valorizzare il know-how e le tecnologie, tutelate e non, e i risultati della ricerca condotta all'interno della rete scientifica del CNR, e di sviluppare nuovi prodotti e servizi che da questa scaturiscono.
2. Le imprese spin-off, costituite con la finalità di cui al precedente comma, vengono definite:
 - a. imprese spin-off partecipate, le società nelle quali il CNR partecipa in qualità di socio;
 - b. imprese spin-off non partecipate, quelle in cui il CNR non detiene una partecipazione nel capitale sociale.
3. La partecipazione del CNR alle imprese spin-off, che può derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni in natura, e che non potrà eccedere di norma il 25% del capitale sociale, è deliberata dal Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo articolo 5.
4. Possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione le imprese spin-off per le quali risulti che, sulla base del piano industriale (altrimenti definito "business plan"), non intendono offrire servizi che possano essere normalmente forniti al mondo produttivo mediante ordinarie prestazioni di consulenza e/o di ricerca commissionata ai Dipartimenti. È fatta salva l'attività delle imprese spin-off di partecipazione a bandi di ricerca, congiuntamente o separatamente rispetto al Dipartimento di origine o ad altri Dipartimenti del CNR.

Articolo 3. Soggetti proponenti e altri partecipanti

1. Possono farsi promotori di imprese spin-off partecipate e non partecipate del CNR e, a tal fine, proporre la costituzione:
 - a. il personale di ricerca dipendente del CNR, anche se a tempo determinato;
 - b. i titolari di borse di studio, contratti di collaborazione o di assegni di ricerca del CNR;
 - c. il personale tecnico-amministrativo, quando risulti che l'apporto di conoscenze alle attività dell'impresa spin-off sia indispensabile per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1.
2. All'impresa spin-off possono partecipare, originariamente o mediante successivo ingresso nel capitale sociale, persone fisiche diverse dai proponenti, nonché soci industriali ovvero finanziatori del capitale di rischio, individuati ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4. Commissione spin-off

1. La Commissione spin-off per la valutazione delle proposte di avvio delle imprese spin-off ha funzioni consultive ed è composta da tre membri: due membri permanenti, di cui uno appartenente alla Struttura Valorizzazione della Ricerca e uno esterno all'Ente di comprovata esperienza nell'ambito della creazione e sviluppo di impresa, e un membro individuato in funzione del settore tecnico-scientifico della proposta di impresa. I componenti della Commissione spin-off sono nominati dal Presidente del CNR e restano in carica per tre anni.
2. I membri della Commissione spin-off svolgono la loro funzione a titolo gratuito. I membri non dipendenti del CNR hanno diritto a un rimborso spese per la partecipazione ai lavori della Commissione spin-off. La Commissione può avvalersi di volta in volta del parere di esperti particolarmente qualificati con riferimento all'impresa spin-off da valutare.
3. La Commissione spin-off esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, un parere motivato sull'avvio dell'impresa spin-off, secondo la documentazione fornita dalla Struttura dell'amministrazione preposta. La mancata osservanza del termine di trenta giorni equivarrà a parere favorevole.
4. In particolare, la Commissione ha il compito di valutare:
 - a. che le finalità dello spin-off siano coerenti con l'obiettivo di valorizzazione dei risultati della ricerca del CNR;
 - b. le qualità scientifiche e le potenzialità tecnologiche dell'idea imprenditoriale;
 - c. le prospettive economiche e di mercato dell'iniziativa;
 - d. la composizione del gruppo proponente e delle partnership esterne;
 - e. la congruenza della quota di partecipazione del CNR al capitale sociale, se prevista, e del sostegno richiesto all'Ente;
 - f. che non sussistano conflitti di interesse tra i proponenti dell'impresa spin-off / e i ruoli da ciascuno ricoperti
5. Su richiesta dell'amministrazione o del Presidente CNR, anche successivamente all'avvio dell'impresa spin-off, la Commissione spin-off può essere chiamata a valutare la sussistenza delle condizioni sulla base delle quali era stato formulato il parere di cui al precedente comma 3.
6. La Commissione spin-off, su richiesta dell'amministrazione o del Presidente, può formulare un parere in ordine alla congruità delle proposte di terzi di acquisto della partecipazione del CNR, nonché circa l'opportunità che il CNR provveda a liquidare la propria partecipazione nell'impresa spin-off.

Articolo 5. Approvazione dell'impresa spin-off e partecipazione del CNR al capitale sociale

1. La proposta di costituzione dell'impresa spin-off partecipata e non partecipata è approvata dal Consiglio di amministrazione del CNR, acquisiti:
 - a. la documentazione istruttoria predisposta dalla Struttura dell'amministrazione comprendente il piano industriale e il piano economico-finanziario su base almeno triennale;
 - b. il parere del Direttore di Dipartimento al quale appartengono i proponenti, sentito il Direttore di Istituto (o i Direttori in caso di diversa appartenenza dei proponenti) che confermi l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, escluda che l'attività dell'impresa spin-off si ponga in concorrenza con le attività istituzionali del Dipartimento, confermi che i risultati della ricerca che l'impresa spin-off si propone di valorizzare provengano, in misura significativa, dal relativo Dipartimento;

- c. il parere motivato della Commissione spin-off;
 - d. la bozza della convenzione mediante la quale la costituenda impresa spin-off e il CNR intendono regolare i rapporti relativi a:
 - i. l'utilizzo da parte dell'impresa spin-off delle risorse logistiche e strumentali del CNR;
 - ii. l'utilizzo del logo del CNR, in caso di impresa spin-off partecipata;
 - iii. i termini generali dell'accesso dell'impresa spin-off alla proprietà intellettuale e al know-how del CNR;
 - e. la bozza dei patti parasociali tra il CNR e i proponenti, mediante i quali, nel caso di impresa spin-off partecipata, vengano assicurate al CNR le prerogative di cui al presente Regolamento.
2. Qualora il Consiglio di amministrazione approvi l'avvio dell'impresa spin-off, questa è iscritta all'albo delle imprese spin-off tenuto dal CNR.
 3. L'impresa spin-off dovrà inviare annualmente alla Struttura dell'amministrazione una Relazione in merito all'attività svolta, per il monitoraggio dell'andamento della società e la valutazione di una eventuale exit strategy, nel caso di società spin-off partecipata.
 4. Alle imprese spin-off partecipate del CNR si applicano i commi seguenti.
 5. I patti parasociali tra il CNR e i soci proponenti dovranno prevedere che:
 - a. nelle cariche sociali, il CNR abbia diritto di nominare almeno un componente dell'organo amministrativo e di un sindaco, in caso di costituzione del collegio sindacale;
 - b. il CNR abbia diritto di recesso qualora vengano introdotte modifiche statutarie che alterino le condizioni di autorizzazione all'avvio del CNR;
 - c. la durata dei patti parasociali sia pari a quella della permanenza del CNR nel capitale sociale dell'impresa spin-off partecipata;
 - d. il CNR abbia un'opzione di vendita (di tipo "put") sulla propria quota di partecipazione al capitale sociale, da esercitarsi verso gli altri soci a partire dal terzo anno di vita dell'impresa spin-off, ad un prezzo determinato dal patrimonio netto della società e comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione;
 - e. il CNR non possa essere chiamato a fornire garanzie reali o personali a favore dell'impresa spin-off partecipata.

Articolo 6. Partecipazione del personale CNR all'impresa spin-off. Autorizzazione

1. Ai fini del coinvolgimento del personale CNR in qualità di socio e proponente di imprese spin-off partecipata e non partecipata, ai sensi del superiore articolo 3, il personale è tenuto a richiedere al Consiglio di amministrazione specifica autorizzazione allo svolgimento di attività in favore dell'impresa spin-off. Il presente Regolamento introduce criteri oggettivi e predeterminati per le specifiche autorizzazioni, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii..
2. Nel formulare la richiesta al Consiglio di amministrazione, il personale richiedente deve optare per una delle tre situazioni:
 - a. aspettativa senza assegni, qualora il coinvolgimento nell'impresa spin-off sia pari al 100% della propria prestazione lavorativa;
 - b. modifica del rapporto di lavoro e adozione di regime a tempo parziale, qualora il coinvolgimento nell'impresa spin-off sia compresa tra il 30% e il 100% della prestazione lavorativa a tempo pieno, con seguente proporzionale riduzione della prestazione salariale da parte del CNR;

- c. speciale autorizzazione alla partecipazione senza modifica del rapporto di lavoro, se l'impegno da destinare all'impresa spin-off non eccede il 30% della propria capacità lavorativa.
3. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo non superiore ai tre anni, con possibilità di rinnovo fino a un massimo complessivo di cinque anni, limitatamente alle opzioni previste al comma 2 del presente articolo, lettere a e b. Al termine del periodo di autorizzazione, il personale potrà mantenere la partecipazione sociale nell'impresa spin-off a titolo di investimento, senza coinvolgimento nelle attività ordinarie e senza cariche operative o di rappresentanza all'interno degli organi amministrativi.
4. L'autorizzazione a ricoprire cariche amministrative o di controllo può essere concessa soltanto là dove le attività svolte presso le imprese spin-off siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività oggetto del rapporto tra il personale e il CNR.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento o di Istituto, i componenti del Consiglio Scientifico non possono assumere cariche amministrative nelle aziende spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore di Dipartimento o di Istituto sia designato a far parte del consiglio di amministrazione dell'impresa spin-off, del quale non sia socio o proponente, dal CNR stesso.
6. I titolari di assegni di ricerca o di borse di studio del CNR, nonché di contratti di collaborazione, previa autorizzazione ai sensi del comma 1, potranno prendere parte alla compagine sociale di imprese spin-off, anche ricoprendo cariche amministrative, purché tali attività non interferiscano con lo svolgimento delle attività oggetto dell'assegno di ricerca o della borsa di studio o del contratto di collaborazione.
7. Il personale CNR che percepisca compensi dalla società spin-off è soggetto agli adempimenti connessi all'articolo 53 del dlgs 165/2001 e ss.mm.ii. concernente l'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici e con l'applicazione del vigente C.C.N.L. di comparto.
8. Al personale CNR autorizzato ai sensi delle disposizioni precedenti è fatto obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute in ragione del proprio ufficio e di astenersi dal compimento di attività che possano danneggiare il CNR.
9. Successivamente alla costituzione, ferme restando le precedenti disposizioni, il personale CNR che sia in possesso dei requisiti per l'autorizzazione può chiedere di divenire socio di imprese spin-off già autorizzate. Sulla richiesta delibera il Consiglio di amministrazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni soggettive previste dal presente Regolamento.

Articolo 7. Rinnovo dell'autorizzazione.

1. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art.6 a partecipare all'impresa spin-off partecipata e non partecipata deve essere richiesto al CNR entro i tre mesi e non prima dei dodici mesi antecedenti la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l'autorizzazione. Il Consiglio di amministrazione provvede entro il termine del periodo autorizzato.
2. Il personale CNR autorizzato ai sensi dell'articolo precedente può in ogni momento chiedere ed ottenere di essere reinserito nella condizione originaria. In tal caso, o in caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, il CNR non è responsabile di eventuali obblighi assunti dal personale verso terzi.

Articolo 8. Disciplina della proprietà intellettuale

1. L'accesso dell'impresa spin-off partecipata e non partecipata alla proprietà intellettuale del CNR è disciplinato dal presente articolo e dalle previsioni di cui alla convenzione prevista dall'articolo 5, comma 1.
2. I diritti di proprietà intellettuale relativi alla tecnologia che l'impresa spin-off intende sfruttare commercialmente possono essere concessi a titolo esclusivo all'impresa stessa, privilegiando, quando possibile, la concessione di licenza per campo d'uso specifico.
3. La concessione di licenza in favore di impresa spin-off è di norma a titolo oneroso, salvo straordinarie e motivate esigenze che il Consiglio di amministrazione può valutare in sede di autorizzazione. In caso di decisione da parte del CNR di abbandonare la proprietà intellettuale che forma oggetto di licenza in favore dell'impresa spin-off, è riconosciuto a quest'ultima un diritto di opzione sulla titolarità, da esercitarsi a un prezzo corrispondente almeno al costo lordo delle spese di brevettazione fino a quel momento sostenute dal CNR
4. La proprietà intellettuale derivata, sviluppata dall'impresa spin-off con proprie risorse, sarà di titolarità dell'impresa spin-off.
5. Alle imprese spin-off sarà consentita la concessione di sub-licenze a terze parti dei diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza dal CNR, qualora si tratti di sub-licenza di mera produzione, quando l'impresa spin-off non disponga oggettivamente della necessaria capacità produttiva o per motivate esigenze che saranno valutate caso per caso su richiesta dell'impresa spin-off, previa concessione scritta del titolare della privata.

Articolo 9 - Limiti temporali degli interventi

1. Nel caso di impresa spin-off partecipata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5, decorsi cinque anni dalla costituzione, la partecipazione del CNR al capitale sociale sarà di norma liquidata, salvo che il Consiglio di amministrazione non ravvisi l'opportunità della permanenza dell'Ente per ragioni strategiche, sulla base della valutazione del piano industriale della società.
2. Ogni rapporto tra il CNR e l'impresa spin-off partecipata e non partecipata, decorsi 5 anni dalla costituzione dell'impresa, dovrà essere rinegoziato, qualora vi sia interesse da parte del CNR alla prosecuzione del rapporto, affinché le prestazioni del CNR siano rese a condizioni di mercato, compatibilmente con la disciplina in materia di aiuti di stato.

Articolo 10. Struttura CNR

1. La Struttura Valorizzazione della Ricerca coordina e gestisce le attività per la creazione di impresa spin-off tramite:
 - a. il supporto al personale e alla rete scientifica del CNR per lo stimolo alla generazione di impresa, la valutazione dei progetti e l'avvio delle società;
 - b. la consulenza, formazione ed assistenza per il business planning, per l'accesso ai finanziamenti e la promozione del raccordo con i partner esterni;
 - c. l'attività istruttoria per il Consiglio di Amministrazione e la gestione della partecipazione del CNR nelle società;
 - d. Il monitoraggio delle attività e dei risultati a valenza socio-economica delle imprese spin-off del CNR.

Articolo 11. Disposizioni finali

1. Il CNR si riserva, in sede di approvazione delle imprese spin-off, di valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, con particolare riferimento all'art. 25 e seguenti della sezione IX – Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, e di garantirne, conseguentemente, l'applicabilità.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti in materia e lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente.
3. Le imprese spin-off, costituite ai sensi del regolamento precedente, restano soggette alle condizioni previste alla data della loro costituzione.
4. Società, con finalità di cui all'art. 2 comma 1, già costituite, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, da non più ventiquattro mesi, possono chiedere il riconoscimento della qualifica di spin-off del CNR. In tal caso sarà verificato il rispetto dei requisiti del presente Regolamento. Sulla richiesta, presentata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, delibera il Consiglio di amministrazione.
5. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Presidente, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.